

COMUNE DI SORRENTO  
Provincia di Napoli

ORIGINALE / COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.29 DEL 8.8.2002

OGGETTO : Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea-

L'anno duemiladue e questo giorno otto del mese di agosto alle ore 18,25 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 2.8.2002 prot. n.26994 dal Presidente del C.C. Rag. Vincenzo GARGIULO si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale Rag. Vincenzo GARGIULO nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 17 oltre il Sindaco ed assenti n.3.

N.	COGNOME E NOME	P	A
	FIorentino Marco - SINDACO - presente -		

N.	COGNOME E NOME	P	A
----	----------------	---	---

1	MAURO Luigi	SI	
2	DE ROSA Antonino	SI	
3	IACCARINO Costanzo		SI
4	DI LEVA Paola	SI	
5	APREDA Raffaele	SI	
6	GARGIULO Vincenzo	SI	
7	ACAMPORA Vincenzo	SI	
8	TERMINIELLO Antonino	SI	
9	CUOMO Luigi	SI	
10	ACAMPORA Mario	SI	

11	SGUANCI Alfredo	SI	
12	ERCOLANO Giuseppe	SI	
13	RUSSO F. Saverio	SI	
14	ERCOLANO Antonino	SI	
15	MARESCA Rosalia	SI	
16	COLUCCI Fabio	SI	
17	RUSSO Giovanni	SI	
18	IACCARINO Patricia		SI
19	PINTO Ferdinando		SI
20	BARBATO Ennio	SI	

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali : PINTO Ferdinando -

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori : CAPPIELLO Maria Maddalena - SCARPATI Giovanni - FATTORUSSO Corrado - CAFIERO Raffaele - ACAMPORA Gianluigi - IACCARINO Saverio

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce il terzo argomento iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto " Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea " .

Prende la parola il Sindaco il quale illustra l'argomento .

Successivamente, si apre la discussione .

\* Durante la discussione entra in aula il Consigliere comunale IACCARINO Costanzo ed esce il Consigliere comunale RUSSO Giovanni , pertanto il numero dei Consiglieri resta invariato \*

Chiusa la discussione ,

## II CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO :

- che l'Assessore FATTORUSSO Corrado ,con nota prot.22153 del 25.6.2002 , ha presentato il nuovo regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e la proposta di delibera di approvazione dello stesso ;
- che sulla suddetta proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allegano;
- che il Sindaco, con nota prot.27509 del 7.8.2002 , ha presentato un testo di regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea , contenente diversi emendamenti riportati in grassetto nello stesso ;
- che sugli emendamenti presentati dal Sindaco sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allegano;

**UDITA** la relazione iniziale del Sindaco e la discussione sull'argomento riportati nel testo del resoconto integrale della seduta trascritto dai nastri registrati che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

**DATO ATTO** che gli emendamenti presentati dal Sindaco non determinano sostanziali modifiche ma per lo più servono a rendere più chiaro il testo normativo e, pertanto, non sono da considerarsi veri e propri emendamenti tali da essere sottoposti a separata votazione ;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano :

Voti favorevoli : n.17

Voti contrari : n.1 ( MAURO Luigi )

## **DELIBERA**

di approvare l'allegato Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea così come articolato dal Sindaco e recependo in esso all'art.20 le indicazioni proposte dal Consigliere BARBATO e cioè di inserire all'art.20 di tale regolamento, dopo la lettera i) , la lettera l) con l'obbligo per i titolari delle concessioni di indicare nell'autovettura i loro dati personali, il numero del taxi con a fianco il numero verde del Comando Vigili Urbani al quale il fruitore si può rivolgersi per fare delle segnalazioni sulle disfunzioni del servizio .



# Comune di Sorrento

PROVINCIA DI NAPOLI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

### Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea in applicazione della L. n.21 del 15/01/92.

### Art. 2 Definizione del servizio

1) I servizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale. Essi provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, sono esercitati, a richiesta in modo non continuativo né periodico, su itinerari indicati dai richiedenti la prestazione e svolgono una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2) Il servizio taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento dei veicoli avviene esclusivamente in luoghi pubblici individuati e segnalati sul territorio comunale. Nei luoghi di stazionamento il servizio è obbligatorio e la richiesta non può essere rifiutata per destinazioni in ambito provinciale. Per i servizi che implicano percorrenze oltre i limiti provinciali la prestazione è facoltativa.

L'inizio del servizio, indipendentemente dal luogo di prelievo dell'utente, si determina con l'accensione del tassametro al momento della chiamata o alla partenza dal luogo di stazionamento; lo stesso si intende terminato con il rilascio degli utenti nel luogo di destinazione.

3) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o in luogo pubblico apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio possono essere concordate variazioni delle prestazioni originariamente pattuite.

Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno di rimesse necessariamente ubicate nel territorio Comunale da dove si intende iniziata la prestazione. E' vietato lo stazionamento dei veicoli in luoghi pubblici; la sosta al di fuori delle rimesse è autorizzata solo per brevi pause di servizio necessarie per soddisfare le esigenze dei trasportati.

### Art.3 Servizi integrativi dei trasporti Pubblici di linea

La Pubblica Amministrazione, per particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale, può chiedere - attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente - l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea .

#### Art.4 Determinazione del numero e tipo dei veicoli

- 1) Il numero e il tipo di autovetture, delle motocarrozette e dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio taxi ed a quello di noleggio da rimessa con conducente è stabilito dalla Giunta Comunale sentito la Commissione Consultiva. Tali indicazioni sono determinate in modo da poter soddisfare le effettive necessità tenuto conto della popolazione residente, dei flussi turistici e di tutti quei fattori, anche occasionali, che possono influenzare la domanda
- 2) La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce il numero ed il tipo di veicoli da destinare anche al trasporto di soggetti di portatori di handicap di particolari gravità indicando l'entità del contributo finanziario erogabile per consentire la speciale attrezzatura del veicolo.

#### Art.5 Titolo per l'esercizio dei servizi

- 1) L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio da parte dell'Ufficio competente di apposita licenza comunale o autorizzazione che può essere rilasciata solo a soggetti iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
- 2) Le modalità ed i criteri per il rilascio dei suddetti titoli, i divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall' art. 8 della legge 15/01/1992 n.21 e dal presente regolamento.

#### Art.6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

- 1) I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o noleggio con conducente esercitano la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art.7 della L.21/92 .
- 2) Il servizio deve essere effettuato direttamente dal titolare della licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della L.15/01/1992 n.21. Il titolare di licenza di taxi può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art.18 .
- 3) Fermo restando la titolarità della licenza od autorizzazione le stesse possono essere conferite agli organismi collettivi indicati nell'art.7 della L.15/01/1992 n.21 . In caso di recesso, decadenza ed esclusione da tali organismi, trascorso un anno dall'evento, la licenza può essere trasferita al suo titolare.
- 4) Il nulla osta al conferimento della licenza od autorizzazione è richiesto all'Ufficio competente con apposita istanza corredata dai seguenti documenti:
  - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo al quale si intende partecipare;
  - b. copia del certificato di iscrizione di tale organismo nel registro delle imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A., per l'attività di trasporto di persone;
  - c. copia dell'atto, debitamente registrato, di partecipazione all'organismo collettivo del titolare e di conferimento della licenza o dell'autorizzazione ;
  - d. certificazione comprovante l'iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della L.21/1992 riferita all' eventuale nuovo conducente del veicolo.
- 5) L'Ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione dello stesso in forma di appendice sulla licenza o autorizzazione. Tale nulla osta è operativo a tutti gli effetti fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento nei casi e nei tempi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 21/92.

- 6) La gestione economica dell'attività conferita, successivamente al nulla osta dell'Ufficio competente, è effettuata dallo stesso organismo collettivo.
- 7) Le modifiche ed integrazioni all'atto costitutivo dell'organismo collettivo intervenute successivamente al conferimento dovranno essere comunicate all'Ufficio competente entro trenta giorni dalla loro registrazione mediante trasmissione di copia conforme dell'atto.

#### Art.7 Requisiti per il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) per i servizi di noleggio con conducente occorre che la ditta abbia la sede principale nel Comune da almeno 5 anni;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.15/01/1992 n.21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art.8;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
- g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciata da codesto Comune o da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni, previsto dall'art. 8 della legge 21/92;
- h) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, anche a cielo aperto. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso. Nel caso, invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi ossia contemporaneamente sede dell'impresa l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa a riguardo;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

#### Art.8 Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
  - 27/12/1956 n.1423 (misure di prevenzione);
  - 31/05/1965 n.575 e successive modifiche (antimafia);
  - 13/09/1982 n.646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
  - 12/10/1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
  - 17/01/1994 n.47 (comunicazioni e certificazioni);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri Comuni;

g) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

#### Art.9 Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

- 1) Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame;
- 2) Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 90 gg dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato le carenze negli organici.

#### Art.10 Presentazione delle domande

- 1) Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta semplice
- 2) Nella domanda il richiedente deve indicare:
  - il cognome e nome;
  - il luogo e la data di nascita;
  - la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
  - la cittadinanza;
  - il codice fiscale;
  - il titolo di studio conseguito;
  - il possesso dei requisiti di cui all'art.7, all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.8 del presente regolamento;
  - l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
  - la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.
- 3) La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme sul bollo:
  - copia della patente di guida;
  - copia del certificato di abilitazione professionale;
  - copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi provincia.
  - documentazione di eventuali titoli di preferenza;
  - certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

#### Art.11 Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

- 1) Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso nominata dalla G.C.  
La commissione è composta dal Dirigente del Dipartimento e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VII.
- 2) Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
- 3) La Commissione è convocata dal Presidente.
- 4) Le sedute della commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 5) La commissione, redige la graduatoria, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Municipale per l'approvazione. La stessa avrà la durata di 3 anni

#### Art.12 Requisiti indispensabili per la partecipazione alla graduatoria – materia d'esame orale

- 1) Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni è richiesta:
  - la conoscenza delle norme vigenti in materia autoservizi pubblici non di linea;
  - la conoscenza del presente regolamento,
  - la conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici di pubblico interesse del Comune di Sorrento
  - la conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
  - la conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto
  - la conoscenza di una lingua straniera (inglese o tedesco).
- 2) Il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente è accertato in sede di esame orale. La conoscenza di una lingua straniera (inglese o tedesco) è motivo di preferenza a parità di punteggio finale.

#### Art.13 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, l'Ufficio competente provvederà alla assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art.24.

#### Art.14 Validità delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
- 2) Le licenze e le autorizzazioni sono rinnovate automaticamente ogni anno previa presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività.
- 3) In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo. Qualora sia verificata la mancanza ovvero la perdita, in capo al titolare, di uno o più requisiti, tra quelli dichiarati indispensabili, l'Ufficio competente con provvedimento motivato, dichiarerà la revoca della licenza o concessione e provvederà al contestuale ritiro dei relativi contrassegni.

#### Art.15 Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa



in seguito a trasferimento per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato, con determinazione dirigenziale, di altri tre mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

#### Art. 16 Trasferibilità per atto tra vivi

- 1) Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2) Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza od alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 3) L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento il titolare inabile od inidoneo deve comunicare all'Ufficio competente la restituzione della licenza o dell'autorizzazione ovvero dichiarare di volerla trasferire ad altri entro i successivi dodici mesi a pena di decadenza.

- 4) Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n.21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico od ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
- 5) Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza od autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

#### Art. 17 Trasferibilità per causa di morte del titolare

- 1) In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
- 2) Per nucleo familiare si intende il “nucleo familiare originario o d'origine” che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori, e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
- 3) Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.  
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza od autorizzazione. In tal caso si rende

- necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
- b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione impegnandosi a designare, entro due anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
- 4) Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante che deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
- 5) La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
- 6) Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### Art.18 Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15/01/1992 n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - per chiamata alle armi;
  - per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
  - per sospensione o ritiro della patente di guida;
  - nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente. La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera c) del presente regolamento.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dalla L. 18.04.1962 n.230 o con un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art.10, comma 3, della L.15.01.1992 n.21.
- 4) Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di

sostituzione alla guida in carta legale all'ufficio competente.

la richiesta deve indicare:

- i motivi della sostituzione tra quelli al comma 1;
  - la durata della sostituzione;
  - il nominativo del sostituto;
  - la dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti prescritti.
- 5) La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza.  
Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

#### Art. 19 Collaborazione familiare

- 1) I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230 bis del codice civile.
- 2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
- 3) La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, comma 4 della L.15.01.1992 n.21;
  - b) dichiarazione del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti degli impedimenti soggettivi di cui all'art.8 del presente regolamento;
  - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 Gennaio dell'anno successivo ;
  - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L. 15.01.1992 n.21;
- 4) L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
- 5) La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
- 6) Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza

#### Art.20 Obblighi dei conducenti

- 1) I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
  - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le

- strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
- d) comunicare all'ufficio competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- e) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- g) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- h) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- i) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
- l) indicare nell'autovettura i loro dati personali, il numero del taxi con a fianco il numero verde del Comando Vigili Urbani al quale il fruitore si può rivolgere per fare delle segnalazioni sulle disfunzioni del servizio .

#### Art.21 Obblighi specifici dei conducenti del servizio taxi

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'art.20, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di:
  - a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio,
  - b) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
  - c) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi,
  - d) essere durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
  - e) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario e il tassametro all'interno del veicolo;
  - f) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
  - g) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
  - h) rispondere una sola chiamata per volta;
  - i) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
  - j) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali :tassametro, radio trasmettenti, e contachilometri.

#### Art.22 Diritti dei conducenti

- 1) I conducenti del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente durante L'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
  - a) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;

- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per vendite porta a porta o assimilabili;
- e) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- f) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

#### Art.23 Caratteristiche dei veicoli

- 1) I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:
  - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
  - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - f) essere in regola con le norme antinquinamento;
  - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

#### Art.24 Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio taxi

- 1) Oltre alle caratteristiche di cui all'art. precedente il veicolo adibito al servizio di taxi deve:
  - a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
  - b) Apporre vicino al tassametro un documento di riconoscimento del conducente;
  - c) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi"
  - d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
  - e) essere di colore bianco così come disposto dal D.M. 19/11/1992 n.341 e portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
  - f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui paraurti anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato.
  - g) attenersi al Regolamento di cui al D.M. N.572 del 15/12/1992.

#### Art.25 Tassametro per il servizio di taxi

- 1) Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) indicare l'esatto importo da pagare solo in Euro;
  - b) Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute;
  - c) Il tassametro è sottoposto a verifica delle caratteristiche tecniche e della corretta

taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura da parte del competente ufficio.

#### Art.26 Sostituzione dei veicoli

- 1) Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può chiedere la sostituzione del veicolo, con altro rispondente alle caratteristiche elencate nel precedente art.24, all'Ufficio competente che, svolte le opportune verifiche, rilascia apposito nullaosta valido anche ai fini dell'immatricolazione del nuovo veicolo ad uso servizio pubblico non di linea;
- 2) Successivamente all'immatricolazione del nuovo veicolo l'Ufficio provvederà ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

#### Art.27 Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi

- 1) Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione degli stessi ai sensi del Codice della Strada.
- 2) E' facoltà del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
- 3) I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceve commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
- 4) E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
- 5) I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare intralcio alla circolazione stradale.

#### Art.28 Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio noleggio con conducente

- 1) Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 2) Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.11, comma 6, della Legge 15/01/1992 n. 21.

#### Art. 29 Turni ed orari del servizio taxi

- 1) Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari, anche notturni, stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza che i tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente e a rispettare nell'arco delle 24 ore.

#### Art.30 Trasporto dei soggetti portatori di handicap

- 1) Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15/01/1992 n.21e succ. modifiche ed integrazioni, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
- 2) Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
- 3) I titolari di licenza o di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

#### Art.31 Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio di taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché, i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonché, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni sindacali di categoria.
- 2) Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/1993.
- 3) Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue fornito dal Comune, inoltre devono essere affisse negli alberghi, nei luoghi pubblici e nei posteggi.
- 4) I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
- 5) Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio per il servizio di taxi.
- 6) Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
- 7) Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di taxi o di noleggio con conducente ai sensi dell'art.6 del presente regolamento si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
- 8) Nel caso di uso collettivo del taxi la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita dall'Amministrazione Comunale. I supplementi per il servizio notturno e festivo, anch'essi frazionati in un numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## Art.32 Commissione Consultiva

### Composizione e nomina :

- 1) Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, la cui composizione numerica è funzione degli organici dei servizi e comunque fino ad un massimo di quindici membri.
- 2) La Commissione è costituita per il 20% da esperti del settore, designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente, per il 50% da rappresentanti per il settore taxi e rappresentanti per il settore noleggio designati dalla organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e comunale; per il 30% da rappresentanti designati dalle Associazioni degli utenti operanti in ambito locale.
- 3) La Commissione resta in carica 3 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.

### Funzioni

- 4) La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.
- 5) Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
  - a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
  - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
  - c) determinazione delle tariffe;
  - d) criteri per la individuazione dei luoghi di stazionamento;
  - e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.

### Modalità e funzionamento

- 6) Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del Giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
- 7) La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora, ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
- 8) Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti del Comune.

## Art.33 Vigilanza e sanzioni

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art.12 del codice della strada.
- 2) Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

## Art.34 Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a) sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n.689.
  - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione che avverrà entro 10 giorni dalla segnalazione.Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o



dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio

#### Art.35 Sanzioni amministrative - Pecuniarie

- 1) Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui Al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n.689 e la Legge 285/92, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali.E' così sanzionata: con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro. 103,29 ad Euro 413,17 per le seguenti violazioni:
- non seguire ,salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
  - non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
  - non estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo,qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
  - non rispondere ad una sola chiamata;
  - stazionare nei posteggi con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
  - usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
  - non mettere in azione il tassametro soltanto nel momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;
  - non bloccare il tassametro appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente;
  - non prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo;
  - esercitare il servizio con personale che non risulti essere dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida del taxi, iscritto nell'apposito ruolo;
  - farsi sostituire alla guida per motivi di salute per un periodo superiore ai due anni in un quinquennio senza avere ottenuto la proroga per comprovate ragioni,
  - non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione.
  - non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
  - non esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario all'interno del veicolo;
  - non azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto
  - non chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro aggiungendo soltanto gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate;
  - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
  - deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi
  - di partenza e di destinazione;
  - non avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non collocarlo in modo ben visibile;
  - chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale;
  - consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

- esercitare altra attività lavorativa;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- avere effettuato modifiche sul tassametro senza averlo adeguato e non avere provveduto alla verifica di cui all'art.25, lettera "c".

#### Art.36 Sospensione cautelare dal servizio

- 1) Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente può procedere alla sospensione del servizio
- 2) Nell'attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca o meno dell'autorizzazione. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

#### Art.37 Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 8 AGO. 2002

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – Emendamenti -**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )**

**Si esprime parere favorevole .**

Sorrento, - 8 AGO. 2002

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del **8 AGO. 2002**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - Emendamenti -**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )**

Si esprime parere *favorevole*

Sorrento, - **8 AGO. 2002**

IL DIRIGENTE DEL II DIP.



**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 8 AGO. 2002


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Regolamento comunale taxi -**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )**

**Si esprime parere favorevole.**

Sorrento, 25 GIU. 2002

**IL SEGRETARIO GENERALE**



---

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 8 AGO. 2002

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Regolamento comunale taxi -**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )**

Si esprime parere *favorevole*

Sorrento, *26/06/2002*

IL DIRIGENTE DEL II DIP.



3

COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 08 AGOSTO 2002

IL PRESIDENTE - Allora chiusa la discussione, visto che non vi sono altri interventi, poniamo in votazione la proposta dell'assessore Fattorusso. Allora chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Chi è contrario? Allora voti favorevoli 16, astenuti due, contrari zero.

Allora passiamo al terzo argomento all'ordine del giorno. Regolamento Comunale per la disciplina degli Auto Servizi Pubblici non di linea. Allora la parola al Sindaco.

IL SINDACO - Anche il regolamento in discussione, tutti quanti ricordate, è frutto di un lavoro, ormai penso di qualche anno, di una serie di incontri di capigruppo, di suggerimenti, per ultimo anche richieste alle associazioni di categoria, agli albergatori, agli agenti di viaggio, perché, la necessità non solo di darsi un regolamento ma di determinare anche dei controlli serrati, seri, su questo tipo di attività si fa sempre più pressante. Notevoli sono le proteste che vengono dalla città, un uso poco regolamentato dei tassi, e devo dire la verità pure su una vigilanza abbastanza scarsa e anche su un numero di licenze forse, diciamo insufficiente. Ora si è ritenuto, ripeto da tempo di dotarsi di un nuovo regolamento, che voi avete trovato agli atti ormai già da diversi Consigli Comunali e che oltretutto per una parte, pure diciamo, per un problema di maggiore comprensione è stato pure modificato anche se, il Segretario stesso potrebbe attestare non in una maniera sostanziale, quindi solamente per rendere la forma, diciamo più comprensibile rispetto a quel regolamento, ripeto era stato già licenziato da una sorta di riunione di capigruppo. Alcuni dei suggerimenti, anche giusti, che sono venuti dalle varie associazioni purtroppo, il Segretario ha detto che non potevano far parte evidentemente di un regolamento, non potevano essere recepite, in quanto la norma d'indirizzo li esclude esplicitamente, ma potrebbero essere tenuti in considerazione dalla consulta, e quindi evidentemente era una forma diversa. Io avevo pure il fascicolo, c'era un po' di documenti, vediamo un po'. Io ciò, sia la vecchia bozza, e ripeto con dei verbali di capigruppo che all'epoca avevano licenziato, diciamo questo tipo di regolamento e la nuova bozza, dove le modifiche sono state come diceva il Segretario apportate in neretto. Io in verità, vorrei se voi, insomma, lo possiamo dare per letto o se ci sta qualche punto che può essere oggetto, di una diciamo, specifica osservazione, sarebbe il caso, perché ovviamente il regolamento è abbastanza, abbastanza lungo, quindi, in sostanza, oppure potrei leggervi, per esempio l'associazione albergatori, tanto per dirne una aveva proprio di recente, qualche giorno fa, aveva proposto una serie di suggerimenti che vanno per i vari articoli: dalla buona conoscenza della lingua inglese, che è una cosa sacrosanta, però mi si dice che il regolamento purtroppo non lo può prevedere se non evidentemente a parità di condizioni, ecco potrebbe essere, una condizione preferenziale, nel momento in cui ciò lo stesso punteggio eh, allora chi conosce la lingua inglese potrebbe essere avvantaggiato rispetto a un altro, parliamo di nuove licenze. La caratteristica dei veicoli anche obbligatorietà dell'aria condizionata la legge la non lo prevede, e quindi diciamo anche questo è auspicabile, però, purtroppo, andremmo in contrasto con la norma. Il tassametro, sicuramente sì, già stava nel vecchio regolamento, deve essere verificato che il tassametro va piazzato sul cruscotto e non vicino, deve essere visibile, perché diverse, come vi dicevo sono le segnalazioni di un uso improprio, ecco del tassametro; la settimana passata, tanto per dirne una, noi abbiamo sospeso per tre giorni un tassista e abbiamo ritirato tre libretti a altri tre tassista, sempre per episodi, diciamo poco chiari che si stanno verificando. Turni ed orari di servizio, e qua mi rifacevo all'osservazione di prima, questa era indicata anche dal vecchio regolamento, quindi al di là del regolamento, poi dobbiamo, dovremmo fare in modo che l'attuazione del regolamento e i controlli siano serrati, altrimenti il regolamento, diciamo serve a poco. Per quanto invece riguarda la commissione consultiva prevista, ecco una serie di suggerimenti, tra cui alcuni di buon senso, come la lingua inglese, l'aria condizionata, ecco potrebbero essere fatti propri dalla commissione consultiva, quindi una fase successiva, evidentemente cercare di integrare con delle indicazioni, diciamo che non possono in questa fase essere recepite dal regolamento e darle alla commissione consultiva. Le sanzioni amministrative e pecuniarie lo stesso, le abbiamo previste aumentandole, e diciamo, in maniera abbastanza sostanziale. Niente, io mi fermerei, se ci sta qualche osservazione specifica su



questo regolamento, ne discuterei, altrimenti insomma lo darei... non lo so. Io eviterei se no devo leggerlo. Lo vogliamo leggere, lo leggiamo. Io, lo possiamo leggere, se facciamo una lettura....

CONSIGLIERE MAURO - ..... il tassametro, in lire ed euro, che senso ha?.....

IL SEGRETARIO GENERALE - ..... Infatti l'abbiamo.....

IL SINDACO - Lo abbiamo... negli emendamenti... perciò ho detto in parte è stato modificato per facilitarne l'interpretazione, poiché il regolamento era stato fatto, prima dell'obbligo dell'euro, perché ripeto è un vecchio regolamento che è stato discusso e ridiscusso, ci sono pure i verbali di capigruppo qua, ovviamente con i vigili urbani ecc. allora le segnalazioni che sono arrivate dai sindacati di categoria ecc. sono stati un poco tutti ampiamente discusso, e tutte le osservazioni recepite, anche questo nell'ultimo emendamento, quello che diceva il dottore Mauro è stato tolto cioè abbiamo previsto i tassametri ovviamente in euro cioè..... (Cambio cassetta)

... Si dovrà correggere, indicare l'esatto importo da pagare, solo in euro, e questa è la modifica che è stata apportata, sulla bozza diciamo definitiva.

CONSIGLIERE BARBATO - Sindaco tanto per...tirarvi dalla parte del...dalla stessa parte dell'avvocato Sguanci, cioè dalla parte del consumatore,

IL SINDACO - Sì...

CONSIGLIERE BARBATO - Non si potrebbe prevedere, un obbligo per i titolari delle concessioni di taxi, di indicare nella cabina un numero, diciamo al quale rivolgersi per eventuali reclami.

IL SINDACO - E questa è un'indicazione che possiamo, possiamo fare propria, come emendamento lo possiamo inserire, di indicare un numero dove il conducente, si può risolvere, un numero Comunale, dove il fruitore del servizio si può rivolgere in qualunque orario magari per...

CONSIGLIERE BARBATO - Magari scritto in più lingue questo.

IL SINDACO - Va bene, questo sicuramente potrebbe essere accolto com'emendamento. Se ci sta qualche altro suggerimento, qualche domanda...

CONSIGLIERE BARBATO - Naturalmente ci sarà un assiduo controllo del Comando Dei Vigili (cambio cassetta) quindi e..... va bene...

IL SINDACO -...no, il numero di telefono dove il fruitore dell'taxi, scendendo può fare una segnalazione di... il numero è previsto dal regolamento, facilmente leggibile, un numero grande, in evidenza, è previsto, è previsto questo dal regolamento.

CONSIGLIERE BARBATO - Per qualche cosa, per qualsiasi rilievo inerente il servizio.

IL SINDACO - Sì ma è chiaro con quest'emendamento...

CONSIGLIERE TERMINIELLO - 'Mi volevo collegare all'emendamento, nel fare quest'emendamento, per maggiore diciamo trasparenza, mettere pure un cartellino identificativo con la foto un numero anche all'interno come si fa per esempio anche nei tassi di Napoli, dove in effetti si vede il nome e la foto del conducente, in modo che si garantisce pure diciamo l'effettiva titolarità di chi conduce il tassi e quindi una maggiore trasparenza anche nella applicazione poi del tassametro, e dell'effettivo utilizzo di impiego, perché in effetti poi, quando, adesso c'è, sentendo un

pò le lamentele, c'è un problema che per ora nel vecchio regolamento, il numeretto del tassista stava scritto piccolo dietro, adesso con questo regolamento è previsto grande nella porta, però, può succedere che magari che la persona che ha subito, diciamo, un eventuale diciamo torto, avendo il numero e il nome della persona del conducente gli resta più impresso, ed è in grado di essere più preciso, per un eventuale denuncia di scorrettezza di reclamo.

IL PRESIDENTE - Allora ci sono altri interventi.

CONSIGLIERE MAURO - No io non mi trovo d'accordo su questo regolamento, perché se andiamo a leggerlo ci stanno parecchie cose anacronistiche. In linea di massima, non viene, mi pare estremamente permissivo, in ordine alla sostituzione del titolare della licenza, tra l'altro consente l'utilizzazione, diciamo abbastanza elastica da parte di altro personale che non sia proprio lo stesso titolare di licenza. È abbastanza elastico per la parte che consente, poiché questa il titolare della licenza è la persona fisica, l'autista si presuppone, viene aggirato questo meccanismo attraverso il concetto del conferimento la costituzione di una società e altre cose per rendere possibile il commercio delle licenze, commercio delle licenze sulla quale anche ex consiglieri hanno fatto un uso e un abuso, ne hanno fatto anche oggetto di attività speculative in ordine a questo, e questo tipo di statuto di regolamento che ci viene dato, non fa altro che essere incardinato in quella logica affaristica che è dietro a questo genere di attività. Uno dei problemi oggettivamente è quello di avere una maggiore trasparenza in quello che è il rapporto fra l'utente e il titolare della licenza, perché io ritengo che uno delle opportunità che ci viene concessa, attraverso una forma di decongestionamento anche del traffico urbano, è un'attuazione di un servizio pubblico collettivo, o privato come vogliamo dire con tassi o con servizio pubblico, con autolinee interne, capace di sostituire, al trasporto privato un trasporto pubblico, che abbia il carattere di un'estrema trasparenza e di un rapporto di fiducia che oggi non c'è. Io mi domando chi di noi, probabilmente utilizza il tassi per muoversi all'interno della città, probabilmente sono pochi, qualcuno potrà dire, ma io non ho l'esigenza, ma è molto difficile proprio perché noi stessi siamo diffidenti verso questo tipo di servizio, e siamo i primi a non utilizzarlo, mi domando quali sono i cittadini, e ne vengono formato oggetto dei turisti invece che hanno una cultura del trasporto pubblico molto più evoluta, molto più avanzata rispetto alla nostra ad utilizzarla, e non sempre questi soggetti poi hanno l'adeguata protezione, in quanto consumatori. Giuste quelle osservazioni che attendono, però secondo me è un rapporto di carattere diverso; oggi un tassi, una licenza di tassi ha un valore, e lo vediamo anche dai tipi, diciamo, e dalle caratteristiche stesse dell'autovettura, che diventa sempre più sofisticata, probabilmente più aggiornata con tutti i comfort, e questo rappresenta un biglietto da visita, ma però dall'altro lato costituisce anche il fatto che godere questo tipo di attività è un'attività di carattere remunerativo e quindi come tale l'imprenditore ha interesse ad investire nel servizio nel prodotto, perché evidentemente ne ha un vantaggio. Allora in questo io ritengo che, sul problema del trasporto pubblico, e in particolare ci riferiamo ai tassi, ci dovrebbe essere un'attenzione maggiore, sia in ordine a quelle che sono le modalità di concessione, e allora io credo che in quella sede, proprio quando si va a esperire il momento della concessione della licenza, potrebbe essere uno degli elementi di valutazione da parte della commissione anche la conoscenza della lingua inglese, mi pare che in quello non c'è..... l'indicazione.

SINDACO -...no c'è, c'è...perciò è stata emendata...io perciò ho detto...se prendete il testo emendato, io l' ho aggiunto questo, perché il testo è stato emendato proprio, anche con queste richieste, l' ho detto prima, che sono pervenute dall'associazione albergatori, quelle che non erano in contrasto con la norma, in particolare questa qua a cui fai riferimento è stata inserita nell'articolo 12, dice, articolo 12 al primo comma alla fine dice, è stato aggiunto: dopo la conoscenza generale in materia di contratti con particolari..... la conoscenza di una lingua straniera, inglese o tedesco, ed è stato poi aggiunto anche il secondo articolo dice, il possesso dei requisiti indicati nel

comma precedente accertato in sede di esame orale, la conoscenza di una lingua straniera, inglese o tedesco è motivo di preferenza a parità di punteggio finale.

Non si è potuto fare di più, perché purtroppo la norma non prevedeva un punteggio riconosciuto in più per la lingua e allora noi l'abbiamo utilizzato, diciamo a parità di punteggio è preferito ovviamente chi ha conoscenza di una lingua tra l'inglese il tedesco, questo era stato inserito. Come pure voglio dire il problema è condiviso sinceramente, cioè la preoccupazione di ciò, delle licenze che... è stato un indirizzo dato agli uffici per la predisposizione dei tassi, però, sembrerebbe che, al di là di ciò che è stato inserito, altro non c'è da fare; cioè la possibilità della costituzione di un'impresa familiare sembrerebbe una possibilità di legge. Voglio dire ora noi possiamo entrare nel merito della consulta quando può durare la sostituzione, per un periodo massimo, e possiamo fare insomma accorgimenti di questo genere però inserire dei criteri nuovi, correndo il rischio ovviamente di farlo, inficiando il regolamento questo perché le preoccupazioni sono condivise, cioè il fatto che i tassi oggi abbiano un valore e che le licenze, anche se a noi non appare, per quelle che si possano essere trasferite per diverse decine di milioni, la verità questa è una cosa che noi non vorremmo che succedesse. Il problema è stabilire una norma che ci metta nella condizione di, la fortuna è che già la norma oggi fa divieto alle società non familiari di tenere intestati tassi, e quindi già è una cosa perché prima c'erano queste società che tenevano diversi tassi, oggi è la persona individuale; la sostituzione della persona che ha le licenze di tassi purtroppo è prevista dalla legge perché ci può essere un impedimento di salute, un impedimento di altro genere così come pure l'uso dell'impresa familiare; cioè io non so.... Se c'è un suggerimento.....

CONSIGLIERE MAURO - Ma l'impresa familiare è una ditta individuale, non che è una società, quindi voglio dire.... Però poiché qua si fa riferimento a un conferimento è l'unico motivo, il conferimento, può essere fatto solo all'interno di una società; allora, io dico, comunque la licenza è del titolare della licenza, può essere gestita anche da un'impresa sotto forma di società, però comunque è legata alla persona fisica....

SINDACO - .... Certo.

CONSIGLIERE MAURO - ..... Cioè nel momento in cui viene a mancare quella persona fisica decade anche il diritto alla licenza....

SINDACO - Sicuro.

CONSIGLIERE MAURO - Però in questo, invece nel regolamento così come è, non è detto. Quindi nel momento in cui io costituisco una società, e poi me ne esco dalla società e cedo le quote, automaticamente la licenza rimane a quello, e quindi ho aggirato l'ostacolo e mi sono venduto la licenza; voglio dire su questo, probabilmente, questo sarebbe anche possibile è ammissibile nella misura in cui non essendoci eredi, ho finito i 65 anni, i 70 anni, vado in pensione, non ho nessun discendente interessato alla gestione della licenza, allora potrei anche dire in quella condizione dargli la possibilità di potere, evidentemente, avere una forma di remunerazione dal trasferimento della licenza, ma è l'unico caso che potrei valutare positivamente, ma non altri casi per i quali invece comunque viene consentita.....

SINDACO - Però scusa Luigi, io leggo pure qua, dice il Segretario, giustamente se tra i requisiti c'è quello d'essere cittadino italiano questo non può essere riferito ad una società ma ad un soggetto singolo.... All'articolo 7..... lettera A, tra i requisiti per il rilascio di licenze.....

CONSIGLIERE MAURO - ..... No ma dobbiamo vedere la parte successiva, quella requisiti.....

SINDACO - ... è, requisiti per il rilascio della licenza.....

CONSIGLIERE MAURO -...trasferibilità per atti tra vivi, questo era il problema, è l'articolo 16

SINDACO - però prevede la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7...

CONSIGLIERE MAURO -...il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione disposta dal Comune su richiesta del titolare a persona da questa designata, che risulti in possesso dei requisiti contestualmente alla propria licenza e alla propria autorizzazione o si trovi in una delle seguenti condizioni: sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni, ciò vuol dire che ha da più di cinque anni, la può cedere, sembrerebbe, e io direi no, abbia raggiunto il 60° anno di età, oggi sono 65 il minimo quindi direi 65 anni di età, questo mi sta bene; sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, questo credo che sia possibile, ritiro definitivo della patente di guida, io direi no, perché scusate vuol dire che ha fatto evidentemente un'azione delittuosa per poterlo avere il ritiro della patente, mentre invece sono d'accordo si sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, ma non per ritiro definitivo della patente di guida; inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provato dal titolare o da terzi ecc. ecc.; ai sensi dell'articolo nove della legge 15/1/92 numero 21 per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il trasferente non può diventare titolare di altre licenze o autorizzazioni rilasciate anche da altro comune, in seguito concorso pubblico, o da un ulteriore trasferimento a pena di decadenza del titolo autorizzatore ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma tre, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino alla rilascio di una nuova licenza....va bè questo va bene, in caso di morte, siamo d'accordo, gli eredi ecc. ecc.; poi c'è tutta la parte che riguarda la sostituzione alla guida, quindi queste sono tutte diciamo soluzioni, che consentono comunque di aggirare l'ostacolo. Mi rendo conto, se sono impedito per causa di malattia mi pare giusto e legittimo che ci sia un'altra persona che abbia questi requisiti, ma li abbiamo soggetti i quali sono diventati permanentemente dipendenti.....

SINDACO- Ma non c'è controllo, perciò dicevo prima, al regolamento deve corrispondere un controllo ovviamente efficiente e adeguato, se no qualunque regolamento poi dopo se non è applicato....

CONSIGLIERE MAURO - Ma io per esempio direi, innanzitutto all'articolo 16 punto Due sia titolare di licenza autorizzazione da almeno cinque anni può cedere la licenza, perché cinque anni poi?

IL SINDACO - ... è andata perché lo dice la legge, Achille sta prendendo la norma di riferimento cioè non sono dati che abbiamo messo... adesso vediamo la norma di riferimento, sono riportati là. Prego

CONSIGLIERE SGUANCI - Allora, per quanto riguarda controllo e vigilanza, soprattutto anche sulla scorta delle segnalazioni che sono pervenute al comune, mi pare che sia quanto mai opportuno incrementare il controllo e la vigilanza perché come diceva anche il dottor Mauro, è opportuno sapere le sostituzioni alla guida e cose varie. Per le altre questioni mi pare, che il regolamento sia estremamente chiaro, a cominciare anche dal ritiro della patente, allora uno che ha il ritiro della patente per sventura, anche se qualora avesse commesso un crimine, deve perdere la licenza così non la può trasferire! Mi pare che sia una cosa diciamo sotto questo profilo...

IL SINDACO - Ma anche questo lo dice la norma, non l'abbiamo messo così...

CONSIGLIERE SGUANCI - Ma voglio dire mi pare che sia sacrosanta la norma a proposito non ci vedo niente, niente, di strano. Ritengo ecco, che sia opportuno un controllo una vigilanza perché quelle che sono le perplessità del dottor Mauro io le faccio anche mie, nel senso la sostituzione alla guida deve essere motivata e ci debbono essere le condizioni di cui al regolamento. Ne approfitto per dirne una, la getto là poi sarà magari argomento di una prossima discussione o di una valutazione da parte dell'amministrazione. La valutazione di trovare un altro sito per la locazione dei taxi, o nella stessa Piazza Tasso o in un luogo diverso dalla Piazza Tasso, pure potrebbe essere una cosa opportuna perché quel vialone potrebbe, diciamo essere uno spazio, un'ulteriore spazio di vivibilità per la nostra città, per i nostri cittadini, di solito fra l'altro i tassisti stanno al porto, stanno alla stazione, stanno anche nelle piazze importanti della città, rispetto alla piazza principale non ci sono posti più emarginati.

CONSIGLIERE COLUCCI - Pensa è possibile anche per... come dire per donazione.

IL SINDACO - Adesso vediamo. Allora art. 16 comma tre. Entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, il titolare inabile o inidoneo per le motivazioni che abbiamo detto, deve comunicare all'ufficio competente, la restituzione della licenza o della autorizzazione ovvero dichiararla di volerla trasferire ad altri entro i successivi 12 mesi pena la decadenza. Anche questa è una prescrizione di legge, non è una cosa che abbiamo messo noi insomma, è ovvio. Cioè di nostro in questo regolamento c'è...

CONSIGLIERE COLUCCI - La domanda era questa, se si può cedere per anche, per donazione, inevitabilmente lì c'è il mercimonio sotto no? Va bè è sempre una cosa, se prevista dalla legge, non è che...

IL SINDACO - No, ma dice il mercimonio ci può essere il trasferimento, ma se la legge lo prevede, come facciamo noi, già diciamo in parte di mia...

CONSIGLIERE COLUCCI - ... questa è una mia ignoranza in materia, non so...

IL SINDACO - Quello che diceva Luigi, diciamo può evitare, l'eccesso di speculazione è questo, che mentre prima le licenze di taxi potevano essere anche intestate e quindi in capo a società che ne potevano avere più di una oggi non è più possibile e abbiamo pure letto l'articolo in precedenza, Luigi ha detto: a condizione che, alle condizioni previste nel regolamento, quindi di essere cittadino italiano, e quindi fa sempre riferimento a singoli soggetti, però tra singoli soggetti è possibile il trasferimento della licenza alle condizioni in cui abbiamo detto che sono quelle previste dalla legge. Non abbiamo indicato noi.

CONSIGLIERE ACAMPORA VINCENZO - Cioè è un lavoratore come tutti quanti gli altri? Deve lavorare sei ore e 40 o può stare 24 ore, come ce ne stanno parecchi in mezzo alla strada tutti i giorni?

IL SINDACO - No questo deve fare dei turni di lavoro, poi questo insomma.....

CONSIGLIERE ACAMPORA VINCENZO - Ecco e allora perché non dovrebbe questo, quanto una volta titolare di licenza, nominare chi è il suo sostituto? E perché, per quale motivo, i tassisti sono tutti in Piazza Tasso, non c'è nessuno al capo di Sorrento, non c'è nessuno a Priora, e quando chiami un tassista da Piazza Tasso devi pagare la corsa andata e il ritorno.

IL SINDACO - Allora, tra le funzioni della commissione consultiva, avvocato, che è nominata ed è descritto pure il criterio di nomina perciò..... la commissione ha funzione consultiva sui problemi di

carattere generale relativa all'esercizio e finanziamento, il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito, in ordine alle seguenti materie. Formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni. Formazione e variazione di norme regolamentari. Determinazione delle tariffe e criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento. Quindi è previsto che noi possiamo... e criteri per la determinazione e modifiche degli orari di servizi, quindi anche loro stabiliranno gli orari di servizio e le eventuali modifiche. Prego

CONSIGLIERE TERMINIELLO - Volevo aggiungere, nell'individuazione dei posteggi diciamo dei taxi no, per rendere più funzionale il servizio possiamo prevedere che s'istituiscano delle postazioni a Piazza Antiche Mura, all'ospedale e Viale Nizza, in modo da razionalizzare la chiamata.

IL SINDACO - Questo non è ovviamente una norma regolamentare, è una norma che può essere prevista dalla consulta, è un'indicazione.

CONSIGLIERE TERMINELLO - Va bene allora la do come indicazione da tenere in considerazione, nell'attuazione del regolamento.

IL SINDACO - Prego, prego.

CONSIGLIERE ERCOLANO -E' possibile avere una copia della legge 21.

IL SINDACO - Prego?

CONSIGLIERE ERCOLANO - In visione una copia della legge 21 del '92.

DEL SINDACO - Sì e stava qua allegata, Achille penso che è andato a prendere il testo integrale, perché stava qua non lo so, Achille, io ti avevo dato anche una copia della norma che stava con il foglietto....

CONSIGLIERE ERCOLANO - Penso debba stare nel fascicolo sicuramente.

IL PRESIDENTE - Allora c'è altro intervento, qualcun altro che chiede la parola.

IL SINDACO - Allora io direi di mettere ai voti la proposta così com'è, recependo l'indicazione del consigliere Barbato, quindi con l'obbligo, diciamo da parte del conducente di tener bene evidente i dati personali in macchina, il numero del tassì con a fianco il numero verde del comando dei Vigili Urbani, in maniera molto evidente al quale il fruitore si può rivolgere, per fare delle segnalazioni sulla disfunzione del tassì, quindi inseriamo ovviamente questo che va nell'articolo, va bene; tra l'articolo 20, l'articolo 20 l'obbligo dei conducenti ci mettiamo anche, alla fine quindi, dopo il punto I al punto L mettiamo l'obbligo da parte del conducente che... va bene, presidente. E' obbligatorio da mettere in evidenza il numero verde dove il cittadino....

(Dibattito in aula indistinto e sovrapposto)

IL PRESIDENTE Allora passiamo alla votazione. Poniamo in votazione la proposta così com'è emendata. Chi è favorevole alzi la mano. Consigliere Iaccarino ha votato? Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene? Nessuno. Allora, voti favorevoli 18, contrari uno astenuti zero. Allora argomento n. 4 all'ordine del giorno. Regolamento di polizia mortuaria. La parola al consigliere De Rosa.





Comune di Sorrento

-2 AGO. 2002

UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. N. 26994

**COMUNE DI SORRENTO**  
(Prov. di Napoli)

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

Loro Sede

Al Sig. Sindaco

Sede

Ai Sigg.ri Assessori Comunali

Loro Sede

Alla Prefettura di

Napoli

Al Comando di P.S.

Sorrento

Al Comando Carabinieri

Sorrento

Al Comando di P.U.

Sede

Al Collegio dei Revisori

Sede

e p.c. Alle OO.SS.

Sede

**OGGETTO : Consiglio Comunale -**

Si invitano le SS.LL. a partecipare alla seduta di C.C. fissata in sessione straordinaria per il giorno 8.8.2002 alle ore 17,30 in prima convocazione e per il giorno 9.8.2002 ore 17,30 in seconda convocazione, presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino, per la trattazione del seguente ordine del giorno :


- 1) Interrogazioni ed interpellanze -
- 2) Piano Commercio L.R. 1/2000 -
- 3) Adeguamento Regolamento comunale taxi -
- 4) Regolamento di Polizia Mortuaria -
- 5) Modifica Regolamento Edilizio Comunale -
- 6) Consulta Giovanile - Statuto - Approvazione -
- 7) Schema di convenzione tipo per cooperative sociali tipo b) ai sensi dell'art.5 Legge 381/91
- 8) Regolamento del Servizio di Provveditorato e di Economato .
- 9) Nomina rappresentanti del Comune di Sorrento in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana .

I fascicoli delle pratiche degli argomenti da trattare saranno a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri comunali a partire dal giorno 6.8.2002, nell'orario di ufficio, presso l'Ufficio di Staff Assistenza agli Organi Collegiali.

Sorrento, 2 AGO. 2002



IL PRESIDENTE DEL C.C.  
(Rag. Vincenzo CARCIULO)



**COMUNE DI SORRENTO**  
(Prov. di Napoli)

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali  
Loro Sede  
Al Sig. Sindaco  
Sede  
Ai Sigg.ri Assessori Comunali  
Loro Sede  
Alla Prefettura di  
Napoli  
Al Comando di P.S.  
Sorrento  
Al Comando Carabinieri  
Sorrento  
Al Comando di P.U.  
Sede  
Al Collegio dei Revisori  
Sede  
e p.c. Alle OO.SS. Sede

OGGETTO : Consiglio Comunale -

Si fa seguito all'invito prot.26994 del 2.8.2002 per comunicare che l'oggetto dell'argomento di cui al punto 3 dell'ordine del giorno è il seguente " Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ", e non "Adeguamento Regolamento comunale taxi "

Si comunica , altresì, che all'ordine del giorno di cui al suddetto invito prot.26994 del 2.8.2002 , sono aggiunti i seguenti argomenti :

- Variazione di Bilancio Esercizio Finanziario 2002 -
- Destinazione quota parte Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2001-

Sorrento, **5 AGO. 2002**



IL PRESIDENTE DEL C.G.  
(Rag. Vincenzo GARGIULO)



IL PRESENTE ATTO VIENE RIPUBBLICATO PER  
GG. 15 DAL 17/10/2002 AL 31/11/2002.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE  
Rag. Vincenzo GARGIULO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Andrea CICCONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio,  
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al \_\_\_\_\_

Ripubblicata all'Albo Pretorio,  
il 17/10/2002 giorno 15  
e contro di essa sono  
state presentate opposizioni.

Dal Municipio,  
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio,  
IL SEGRETARIO GENERALE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

- Spedita al C.R.C. il \_\_\_\_\_ con n° \_\_\_\_\_
- Ricevuta dal C.R.C. il \_\_\_\_\_
- Annullata - Vistata con provv. dal C.R.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Richiesta chiarimenti - riesame dal C.R.C. con provv. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Chiarita con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Chiarita con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Riesaminata con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Revocata - modificata con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ricevuta dal C.R.C. il \_\_\_\_\_

ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi di legge.

Dal Municipio, IL SEGRETARIO COMUNALE



[Signature]